



Comune di Bonnanaro Provincia di Sassari

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO RELATIVO AI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021

Il giorno 3 dicembre 2021, presso la sede del Comune di Bonnanaro, ha avuto luogo l'incontro tra:

la Delegazione di parte datoriale – costituita con Deliberazione della Giunta Comunale n. 98 in data 13.11.2020 – composta da:

- Dott. Giuseppe Manca, Segretario comunale – con funzioni di Presidente;
- Dott.ssa Mariantonietta Vargiu, Responsabile del Settore I Servizi Finanziari Personale Servizi Demografici - Componente;
- Dott.ssa Marina Fiocca, Responsabile del Settore II Servizio Affari Generali – Servizi alla persona - Componente;

e

la delegazione sindacale composta da:

- la Rappresentanza Sindacale Unitaria:
 - Geom. Stefano Sechi – R.S.U. C.I.S.L.

Le OO.SS. territoriali CGIL Funzione Pubblica, CISL FP, UIL FP, CSA FP risultano assenti, sebbene regolarmente convocate.

PREMESSA

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.";

Visto il D.Lgs. 27.10.2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.";

Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale del comparto Regioni – Autonomie Locali - Funzioni Locali;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018;

Visto il Contratto Collettivo Integrativo – parte normativa del Comune di Bonnanaro per il triennio 2019/2021, sottoscritto dalla delegazione di parte datoriale e dalla delegazione sindacale in data 11.11.2019;

Visto l'articolo 8, comma 1, secondo periodo, del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018, il quale stabilisce che i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'articolo 7, comma 4, lett. a) del medesimo CCNL, possono essere negoziati con cadenza annuale;

Vista la preintesa di Contratto Collettivo Integrativo relativo ai criteri di ripartizione del fondo risorse decentrate per l'anno 2021, sottoscritta dalla delegazione di parte datoriale e dalla delegazione sindacale in data 22.11.2021;

Acquisita la certificazione del revisore dei conti nella quale viene espresso parere favorevole in merito alla compatibilità con i vincoli di bilancio dei costi della contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001;

Considerato che la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 99 del 01.12.2021, immediatamente eseguibile, ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018, il presidente della delegazione di parte datoriale alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo relativo ai criteri di ripartizione del fondo risorse decentrate per l'anno 2021, nel testo di cui alla preintesa sottoscritta dalla delegazione di parte datoriale e dalla delegazione sindacale in data 22.11.2021;

viene stipulato il presente contratto collettivo integrativo relativo ai criteri di ripartizione del fondo risorse decentrate per l'anno 2021

A. DURATA E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto collettivo integrativo si applica al personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio presso il Comune di Bonnanaro e definisce, per l'anno 2021, i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo.

B. RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE TRA LE DIVERSE MODALITÀ DI UTILIZZO

Con Determinazione della Responsabile del Settore I – Servizi Finanziari Personale Servizi Demografici n. 274/82 in data 29/10/2021, tenuto conto degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale con la Deliberazione n. 84 in data 22/10/2021, è stato costituito il fondo risorse decentrate per l'anno 2021 per un totale di Euro 46.565,82, al netto delle decurtazioni operate nella misura di Euro 627,90 sull'importo del fondo di Euro 47.193,72 per garantire il rispetto del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25.05.2017, n. 75.

La parte fissa pari a Euro 25.107,50 è costituita dall'unico importo consolidato di Euro 23.031,79 costituito ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del CCNL del 21/05/2018, dagli incrementi stabili previsti dall'articolo 67, comma 2, lettera a), del CCNL del 21/05/2018 (determinato nella misura di Euro 665,60), dall'articolo 67, comma 2, lettera b), del CCNL del 21/05/2018 (determinato nella misura di Euro 782,21) e dall'articolo 67, comma 2, lettera c), del CCNL 21/05/2018 (determinato nella misura di Euro 627,90). Sulla parte fissa è stata operata la decurtazione nella misura di Euro 627,90 necessaria per garantire il rispetto del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25.05.2017, n. 75. Pertanto la parte fissa al netto delle decurtazioni è pari a Euro 24.479,60.



La parte variabile pari a Euro 22.086,22 è stata costituita secondo la disciplina dell'art. 67 del CCNL del 21/05/2018. Sono previste, in particolare, le seguenti risorse variabili:

- Euro 20.000,00 ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. c), del CCNL 21/05/2018 quali risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge. Tale voce comprende:
 - Le risorse facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture destinate alla corresponsione di incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 su lavori, servizi e forniture le cui gare sono state bandite a decorrere dal 19.04.2016 per attività svolte dal 01.01.2018, nella misura complessiva massima di Euro 20.000,00 (non soggetti al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25.05.2017, n. 75).
- Euro 1.817,84 ai sensi dell'articolo 67, comma 4, del CCNL 21.05.2018 il quale stabilisce quanto segue: *"In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza."* Tali risorse sono destinate alla corresponsione di premi correlati alla performance da erogare a seguito di specifica valutazione della performance riferita a ciascun dipendente da attuarsi con le modalità definite dal vigente sistema di valutazione della performance, anche in relazione agli obiettivi individuati nel "Piano della performance e Piano dettagliato degli obiettivi - anno 2021";
- Euro 268,38 ai sensi dell'articolo 1, comma 870, della Legge 30.12.2020, n. 178, il quale stabilisce che: *"In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo."* In riferimento a tali risorse è stata acquisita la certificazione dell'organo di revisione economico-finanziaria attestante che *"i risparmi conseguiti dai buoni pasto non erogati nell'anno 2020 che ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 870, della L. 178/2020 possono finanziare nell'anno 2021, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero gli istituti del welfare integrativo ammontano ad Euro 268,38."*

In riferimento alle risorse di cui all'articolo art. 1, comma 870, della Legge 30.12.2020, n. 178 le parti:

- Visto l'articolo 1, comma 870, della Legge 30.12.2020, n. 178;
- Vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 09.04.2021, la quale fornisce le istruzioni operative per gli enti e organismi pubblici, rientranti nell'ambito applicativo dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 1, comma 870, della Legge 30.12.2020, n. 178, stabilendo tra l'altro quanto segue: *"una volta acquisita la certificazione del competente organo di controllo, i predetti risparmi sono destinati, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ai corrispondenti Fondi per il trattamento accessorio di competenza del solo anno 2021 per il finanziamento dei trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro ovvero agli istituti del welfare integrativo, secondo criteri da definirsi in sede di*

contrattazione integrativa nel rispetto delle indicazioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.”;

- Preso atto che l'ente ha acquisito la certificazione dell'organo di revisione economico-finanziaria attestante che *“i risparmi conseguiti dai buoni pasto non erogati nell'anno 2020 che ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 870, della L. 178/2020 possono finanziare nell'anno 2021, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero gli istituti del welfare integrativo ammontano ad Euro 268,38.”;*
- Rilevata la necessità di definire, nel rispetto delle indicazioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, i criteri per la destinazione dei risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nell'esercizio 2020 nella misura di Euro 268,38 certificata dall'organo di revisione economico-finanziaria;

STABILISCONO

di destinare i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nell'esercizio 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 870, della Legge 30.12.2020, n. 178, certificati dall'organo di revisione economico-finanziaria nella misura di Euro 268,38, al finanziamento dei trattamenti economici accessori correlati alla performance mediante corresponsione di premi correlati alla performance da erogare a seguito di specifica valutazione della performance riferita a ciascun dipendente da attuarsi con le modalità definite dal vigente sistema di valutazione della performance, anche in relazione agli obiettivi individuati nel “Piano della performance e Piano dettagliato degli obiettivi - anno 2021”, secondo la seguente ripartizione: nella misura del 60% (pari a Euro 161,03) alla performance individuale (art. 68, comma 2, lettera b), CCNL 21.05.2018) e nella misura del 40% (pari a Euro 107,35) alla performance organizzativa (art. 68, comma 2, lettera a), CCNL 21.05.2018).

Prendendo atto di quanto sopra, il fondo costituito per **Euro 46.565,82** (al netto delle decurtazioni per rispetto limite 2016), di cui **Euro 24.479,60** di **“risorse stabili”** ed **Euro 22.086,22** di **“risorse variabili”**, viene ripartito come segue:

DESTINAZIONE STORICA E VINCOLATA, per un totale di Euro 20.702,76:


Le parti prendono atto che una quota pari a Euro 20.702,76 della componente stabile del fondo risorse decentrate è destinata a finanziare i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo:

a) risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti

Le risorse stabili a tale fine destinate per l'anno 2021 ammontano a **Euro 16.908,46** e sono destinate al pagamento delle posizioni economiche già acquisite dal personale dipendente, in considerazione della dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22.01.2004 e delle analoghe dichiarazioni successive.

b) quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.01.2004

Le risorse stabili a tale fine destinate per l'anno 2021 sono pari a **Euro 3.794,30**.



DESTINAZIONE DEFINITA IN SEDE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA, per un totale di Euro 25.863,06

Dedotte le quote destinate a finanziare i predetti "istituti stabili", le restanti risorse disponibili per un importo pari a **Euro 25.863,06** vengono utilizzate, sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa, come di seguito indicato.

1. Indennità condizioni di lavoro (Art. 70-bis CCNL 21.05.2018 – Art. 10 CCI 2019/2021)

Sono destinate alla corresponsione dell'indennità condizioni di lavoro volta a remunerare lo svolgimento di attività implicanti il maneggio di valori risorse per un totale di **Euro 30,00** da erogare al personale adibito in via continuativa a servizi di cassa che comportino maneggio di denaro (eonomo comunale).

2. Indennità di reperibilità (Art. 24 CCNL 21.05.2018 – Art. 13 CCI 2019/2021)

Sono destinate a tale scopo risorse per un totale di **Euro 1.239,60** da erogare al dipendente titolare dell'Ufficio Anagrafe/Stato civile adibito al ricevimento degli atti di matrimonio e di morte per il quale è stato istituito il servizio di pronta reperibilità con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 475/79 in data 23.08.2004 e ai dipendenti non titolari di posizione organizzativa facenti parte del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) attivato, in sede permanente e fino al termine dell'emergenza da COVID-19, con Decreto del Sindaco n. 2 del 31.03.2020, come modificato e integrato con Decreto del Sindaco n. 7 del 13.11.2020, nell'ambito delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19.

3. Indennità per specifiche responsabilità (Art. 70-quinquies, comma 1, CCNL 21.05.2018 – Art. 11 CCI 2019/2021)

Sono destinate a tale scopo risorse nella misura complessiva di **Euro 1.600,00** finalizzate a compensare le specifiche responsabilità del personale di categoria C non incaricato di posizione organizzativa connesse all'espletamento delle attività relative allo sportello SUAPE istituito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 24.05.1999, da assegnare ai dipendenti addetti allo sportello SUAPE che non beneficino di altre indennità o compensi non cumulabili con le indennità di cui all'art. 70-quinquies del CCNL 21.05.2018, in considerazione del riconosciuto svolgimento da parte di tali figure di funzioni di significativa rilevanza aventi le caratteristiche definite nel CCI 2019/2021, nonché al personale di categoria C, non incaricato di posizione organizzativa e che non benefici di altre indennità o compensi non cumulabili con le indennità di cui all'art. 70-quinquies del CCNL 21.05.2018, formalmente nominato in qualità di responsabile del procedimento con specifico provvedimento attestante che i compiti e le funzioni attribuiti al dipendente assumono carattere di significativa rilevanza, responsabilità e autonomia e sono dunque caratterizzati da specifiche responsabilità aventi le caratteristiche definite nel CCI 2019/2021.

4. Indennità per specifiche responsabilità (Art. 70-quinquies, comma 2, CCNL 21.05.2018 – Art. 12 CCI 2019/2021)

Sono destinate a tale scopo risorse nella misura complessiva di **Euro 400,00** finalizzate a compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B e C, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale stabilite dalle leggi. Tale compenso è attribuito al dipendente titolare dell'Ufficio Anagrafe/Stato civile/Elettorale nella misura di Euro 300,00 e al suo sostituto nella misura di Euro 100,00.



5. Indennità di funzione – Polizia Locale (Art. 56-sexies CCNL 21.05.2018 – Art. 19 CCI 2019/2021)

Sono destinate a tale scopo risorse nella misura complessiva di **Euro 400,00** finalizzate a compensare lo svolgimento da parte del personale della Polizia Locale inquadrato nella categoria C, che non risulti incaricato di posizione organizzativa, di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito.

6. Premi correlati alla performance organizzativa e individuale (Art. 68, comma 2, lett. a) e b), CCNL 21.05.2018 – Artt. 7-8 CCI 2019/2021)

Sono destinate a tale scopo risorse nella misura complessiva di **Euro 2.193,46**, così determinate:

- risorse nella misura di Euro 1.817,84 stanziate ai sensi dell'articolo 67, comma 4, del CCNL 21.05.2018, come previsto dall'articolo 67, comma 3, lettera h), del medesimo CCNL;
- risorse nella misura di Euro 268,38 stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 870, della Legge 30.12.2020, n. 178, relative ai risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nell'esercizio 2020 certificati dall'organo di revisione economico-finanziaria, per le quali le parti hanno stabilito in questa sede la destinazione al finanziamento dei trattamenti economici accessori correlati alla performance mediante corresponsione di premi correlati alla performance da erogare a seguito di specifica valutazione della performance riferita a ciascun dipendente da attuarsi con le modalità definite dal vigente sistema di valutazione della performance, anche in relazione agli obiettivi individuati nel "Piano della performance e Piano dettagliato degli obiettivi - anno 2021", secondo la seguente ripartizione: nella misura del 60% (pari a Euro 161,03) alla performance individuale (art. 68, comma 2, lettera b), CCNL 21.05.2018) e nella misura del 40% (pari a Euro 107,35) alla performance organizzativa (art. 68, comma 2, lettera a), CCNL 21.05.2018).
- risorse nella misura di Euro 107,24 alimentate dalla parte stabile del fondo.

Tali risorse sono destinate alla corresponsione di premi correlati alla performance organizzativa e individuale, a seguito di specifica valutazione della performance riferita a ciascun dipendente da attuarsi con le modalità definite dal vigente sistema di valutazione della performance, anche con riferimento al raggiungimento di specifici obiettivi di performance definiti nel "Piano della performance e Piano dettagliato degli obiettivi - anno 2021".

In base a quanto disposto dall'articolo 7, comma 8, del CCI 2019/2021, ai sensi dell'articolo 68, comma 3, del CCNL 21.05.2018, le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 67, comma 4, del CCNL 21.05.2018, come previsto dall'articolo 67, comma 3, lettera h) del medesimo CCNL, (determinate nella misura di Euro 1.817,84) sono destinate nella misura del 60% (pari a Euro 1.090,70) alla performance individuale.

Pertanto le risorse nella misura complessiva di Euro 2.193,46 destinate alla corresponsione di premi correlati alla performance sono così suddivise:

- Euro 1.251,73 destinate alla performance individuale (Art. 68, comma 2, lett. b), CCNL 21.05.2018);
- Euro 941,73 destinate alla performance organizzativa (Art. 68, comma 2, lett. a), CCNL 21.05.2018).

7. Compensi previsti da disposizioni di legge riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21.05.2018

Le risorse destinate a tale finalità ammontano complessivamente a **Euro 20.000,00** e comprendono:

- le risorse facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture destinate alla corresponsione di incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 su lavori, servizi e forniture le cui

gare sono state bandite a decorrere dal 19.04.2016 per attività svolte dal 01.01.2018, determinate nella misura complessiva massima di Euro 20.000,00 (non soggetti al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25.05.2017, n. 75).

C. SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO


Come previsto dall'articolo 23 del Contratto Collettivo Integrativo – parte normativa del Comune di Bonnanaro per il triennio 2019/2021, sottoscritto dalla delegazione di parte datoriale e dalla delegazione sindacale in data 11.11.2019 è istituito il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto da attribuire ai dipendenti, in applicazione degli articoli 45 e 46 del CCNL per il personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali del 14.09.2000 e dell'articolo 26 del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018, mediante l'attribuzione di buoni pasto con un valore nominale di Euro 5,29 corrispondente al costo di 2/3 a carico dell'amministrazione comunale.

Letto, confermato e sottoscritto


Bonnanaro, 03/12/2021

LA DELEGAZIONE DI PARTE DATORIALE


Dott. Giuseppe Manca



Dott.ssa Mariantonietta Vargiu




Dott.ssa Marina Fiocca



LA DELEGAZIONE SINDACALE

RSU

Geom. Stefano Sechi



OO.SS. Territoriali

////////////////////